

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-2737 del 15/06/2020
Oggetto	RINNOVO DI CONCESSIONE CON VARIANTE E CAMBIO DI TITOLARITA' DI PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA IN LOCALITA' SAN PANTALEONE IN COMUNE DI GATTATICO (RE). DITTA: PATERLINI GIUSEPPE. PRATICA: RE02A0130.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-2798 del 12/06/2020
Struttura adottante	Unità Progetto Demanio idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno quindici GIUGNO 2020 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Unità Progetto Demanio idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti);
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie nn. 609/2002 e 1325/2003; nn. 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
- le d.G.R. n. 1927/2015 (Approvazione Progetto Demanio idrico) e n. 100/2017 (Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Unità Specialistica “Progetto Demanio Idrico”);

PREMESSO che:

- con domanda, assunta al prot. n. 5538 del 25/06/2002, l'impresa individuale Paterlini Aldo, c.f. PTRLDA31S30C218V, P.IVA 00447980350, ha richiesto il riconoscimento della concessione preferenziale ad uso *extradomestico* per irrigazione agricola e ha dichiarato l'utilizzo di acqua pubblica a uso *domestico* familiare per l'abbeveraggio di 5 bovini;
- con det. n. 16906/2005 è stata assentita la concessione preferenziale per il prelievo di acqua pubblica sotterranea ad uso *extradomestico* all'impresa individuale Paterlini Aldo, c.f. PTRLDA31S30C218V, P.IVA 00447980350 ai sensi dell'art. 50 della L.R. 7/2004 (cod. pratica RE02A0130), come di seguito descritta:
 - prelievo effettuato mediante 1 pozzo (cod. risorsa REA6734);
 - ubicazione del prelievo in Comune di Gattatico (RE), Località San Pantaleone, su terreno censito al fg. n. 1 mapp. n. 5;
 - destinazione della risorsa ad uso irriguo;
 - portata dichiarata pari a l/s 0,06;
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 1.900,00;

PRESO ATTO che:

- con domanda, assunta al prot. n. 3657 del 05/01/2007, presentata ai sensi del r.r. 41/2001, l'impresa individuale Paterlini Giuseppe, C.F. PTRGPP61A23D934M, P.IVA 02025680352 ha richiesto il rinnovo della suddetta concessione con cambio di titolarità e con variazione della portata da l/s 0,06 a l/s 1,0 e dei mc/annui derivati da 1.900,00 a 1.300,00 (cod. pratica RE02A0130);
- con nota, assunta al prot. n. PG/2019/0195194 del 19/12/2019, sono state acquisite le integrazioni documentali, richieste con lettera prot. n. PG/2019/0090608 del 07/06/2019;

DATO ATTO che Arpae ha trasmesso al tecnico incaricato dal Sig. Paterlini con lettera prot. n. PG/2020/10809 del 23/01/2020 il parere espresso dal Consorzio di Bonifica di poter erogare acqua ai terreni del richiedente per il solo uso irriguo agricolo chiedendo di produrre una relazione nella quale specificare la possibilità di usufruire o meno dell'acqua erogata dal Consorzio ed in caso negativo di indicarne le motivazioni;

CONSIDERATO che, con nota assunta al prot. n. PG/2020/0034897 del 03/03/2020, il tecnico rileva che per l'utilizzo di acqua consortile si dovrebbe attivare un sistema di chiuse piuttosto complesso e dispendioso per l'Ente di Bonifica non giustificabile dai consumi esigui richiesti, ma soprattutto in caso di attingimento si avrebbe un consumo di acqua estremamente maggiore in quanto il volume immesso dall'Ente di Bonifica nel fosso, verrebbe utilizzato solo in minima parte;

PRESO ATTO che dalla suddetta nota si evince che la portata massima richiesta è pari a 1,5 l/s, la portata media è pari a 0,03 l/s e il volume prelevato è circa 1.000,00 mc/a, di cui circa 15 mc/a presunti ad uso extradomestico, oggetto della presente concessione, per uso irrigazione agricola (per le operazioni di irrorazione e per i trattamenti fitosanitari di un vigneto) e per la restante parte ad *uso domestico*, non oggetto della presente concessione in quanto ad uso libero ex art. 93 del Testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, per i bagni, la cucina e l'irrigazione dell'orto e dell'area cortiliva (circa 985,00 mc/a presunti);

DATO ATTO che:

- la domanda presenta i requisiti per essere sottoposta al rinnovo di concessione preferenziale ai sensi dell'art. 50 della L.R. 7/2004 con cambio di titolarità ai sensi dell'art. 28, R.R. 41/2001 e con variante di portata e diminuzione del prelievo di cui all'art. 31, R.R. 41/2001;

- la domanda è stata pubblicata sul BURERT n. 197 del 17/07/2013 senza che nei quindici giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di rinnovo della concessione;

CONSIDERATO che:

- il prelievo è stato esercitato legittimamente dopo la scadenza della concessione a seguito della presentazione della domanda di rinnovo nel termine di legge;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso irrigazione agricola;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dai seguenti enti, che hanno dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione:

- Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po (PG/2013/0189188 del 29/07/2013);
- Provincia di Reggio Emilia (PG/2013/0207903 del 27/08/2013) con disposizione di installazione e manutenzione di apposito dispositivo di misurazione delle portate e dei volumi derivati;
- Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale (PG.2013.0283485 del 14/11/2013) che ha comunicato di poter erogare acqua ai terreni della ditta richiedente per l'uso irriguo agricolo con limitazioni temporali e nei quantitativi;

RITENUTO che:

- la prescrizione dell'obbligo del contatore disposto dalla Provincia sia superabile data l'esiguità del prelievo, considerato che il parere era stato richiesto per un quantitativo di 2 ordini di grandezza maggiori rispetto a quello derivato ridotto a soli 15 mc/annui;
- il Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale presente nelle vicinanze non risulta essere fonte alternativa in relazione al fabbisogno idrico del richiedente, in quanto l'utilizzo di acqua

consortile causerebbe spreco di risorsa idrica oltre a un dispendio per il Consorzio non giustificabile per gli esigui quantitativi;

CONSIDERATO che la derivazione oggetto di concessione in base alla valutazione *ex ante* condotta col “metodo Era” di cui alla “Direttiva Derivazioni”, ricade nei casi di “Attrazione”, definiti dalla medesima direttiva;

ACCERTATO che il volume di risorsa idrica richiesto in concessione risulta coerente con il fabbisogno idrico del piano colturale, sulla base di quanto previsto dalla d.G.R. n. 1415/2016;

ACCERTATO che la richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie e a titolo di canone per l’anno 2020, risultando in regola col pagamento delle annualità pregresse;
- ha versato in data 23/04/2020 la somma pari a 198,35 euro, ad integrazione del deposito cauzionale già costituito in data 24/11/2005, nella misura di 51,65 euro;

CONSIDERATO che il deposito cauzionale di 51,65 euro versato in data 24/11/2005 dal Sig. Paterlini Giuseppe per la concessione rilasciata a nome dell’impresa individuale Paterlini Aldo viene mantenuto per il rinnovo della concessione in quanto, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, assunta al prot. n. PG/2020/50786 del 03/04/2020, il Sig. Paterlini Giuseppe ha comunicato di aver acquistato dagli eredi del Sig. Paterlini Aldo il terreno su cui insiste il pozzo oggetto di concessione e gli stessi hanno rinunciato, con atto rep. 97208 del 05/10/2006 a firma del notaio Bigi Enrico, a qualsiasi diritto sulla proprietà;

RITENUTO, sulla base dell’istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rinnovo della concessione cod. pratica RE02A0130;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire all'impresa individuale Paterlini Giuseppe, C.F. PTRGPP61A23D934M - P.IVA 02025680352, il rinnovo con cambio di titolarità e con variante di portata e diminuzione del prelievo della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee, cod. pratica RE02A0130, come di seguito descritta:
 - prelievo esercitato mediante n. 1 pozzo (cod. risorsa REA6734) avente profondità di m 113;
 - ubicazione del prelievo: Comune di Gattatico (RE), Località San Pantaleone, su terreno di proprietà del Sig. Giuseppe Paterlini, censito al fg. n. 1, mapp. n. 76 (ex 5); coordinate UTM RER X: 616.081; Y: 965.592;
 - destinazione della risorsa ad uso irrigazione agricola;
 - portata massima di esercizio pari a l/s 1,5; portata media pari a l/s 0,03;
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 1.000,00 di cui 15 mc/annui oggetto della presente concessione e i restanti per gli usi domestici liberi (art. 93 del Testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775);
2. di stabilire che il rinnovo della concessione sia rilasciato fino al 31 dicembre 2029;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dalla concessionaria in data 05/06/2020;
4. di dare atto che l'importo del canone dovuto per l'anno 2020 è pari a 12,28 euro;
5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 250,00 euro;
6. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;

8. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
9. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
10. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Rossella Francia;
11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile
Unità Progetto Demanio Idrico
Donatella Eleonora Bandoli
ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee rilasciata all'impresa individuale Paterlini Giuseppe, C.F. PTRGPP61A23D934M - P.IVA 02025680352 (cod. pratica RE02A0130).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n.1 pozzo (cod. risorsa REA6734) avente profondità di m 113,00, con tubazione di rivestimento in ferro del diametro interno di mm 100, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kW 1.
2. L'opera di presa è sita in Comune di Gattatico (RE), Località San Pantaleone, su terreno di proprietà del Sig. Paterlini Giuseppe censito al fg.1, mapp. 76 (ex 5) ; coordinate UTM RER: X = 616.081; Y = 965.592.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata in minima parte per l'uso irriguo per le operazioni di irrorazione e per i trattamenti antiparassitari e fitosanitari di circa 1,62 ettari di vigneto e il restante consumo è dato dall'uso domestico per i bagni, la cucina e l'irrigazione dell'orto familiare e dell'area cortiliva.
2. Il prelievo di risorsa idrica è assentito con portata massima di esercizio pari a l/s 1,5 e portata media di 0,03 l/s e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 15,00.
3. Il prelievo di risorsa idrica può essere esercitato nell'intero arco dell'anno per circa 0,5 ore al giorno per un totale di circa 365 giorni.
4. Il prelievo avviene dal corpo idrico Pianura Alluvionale Appenninica, identificato con il codice 0610ER-DQ2-PACS.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, mediante bollettino postale sul conto corrente postale 1018766103 o mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario IBAN IT94H0760102400001018766103 intestati a Regione Emilia Romagna – Emilia Ovest. In mancanza di pagamento l'Amministrazione concedente dovrà procedere all'avvio delle procedure per il recupero del credito.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 250,00 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2029.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a

darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOKA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario, se richiesto dall'Amministrazione concedente, sarà tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. In tal caso il concessionario sarà tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.
2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione e il termine di validità della stessa.
3. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
4. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
5. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.

- 6. Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
- 7. Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.
- 8. Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.
- 9. Osservanza di leggi e regolamenti** – Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.